



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

ATTO N. DEL 395

Torino, 04/07/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Paolo CHIAVARINO

Chiara FOGLIETTA

Gabriella NARDELLI

Carlotta SALERNO

Giovanna PENTENERO

Jacopo ROSATELLI

Rosanna PURCHIA

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:

Domenico CARRETTA - Paolo MAZZOLENI - Francesco TRESSO

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA CITTA' NEL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL T.A.R. PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI DETERMINAZIONE E IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA PER INTERVENTI EDILIZI OGGETTO DI DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA (LITE N. 217/2023 IT).

Con ricorso proposto avanti al T.A.R. per il Piemonte, notificato al Comune di Torino in data 22 maggio 2023, il sig. *omissis* chiede l'annullamento "del provvedimento in data 20.03.2023, Protocollo Edilizio n. 2021-13-17916, notificato il 21.03.2023 (doc. 1), col quale il Comune di Torino ha determinato in euro 25.687,42 la sanzione pecuniaria che ha contestualmente irrogato al ricorrente ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. n. 20/89; nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, presupposto o seguente, ivi compreso, nella parte in cui conferma e prende atto dell'importo applicato e corrisposto a titolo di sanzione amministrativa con richiamo all'art. 16 della L.R. n. 20/1989, il successivo provvedimento di compatibilità paesaggistica nonché per l'accertamento e la condanna del Comune di Torino alla restituzione della somma pagata in

eccesso”.

Visto i pareri favorevoli del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata, Divisione Edilizia Privata, Servizio Permessi di Costruire e Servizio Vigilanza Edilizia e Agibilità, alla costituzione della Città nel giudizio promosso con il ricorso in oggetto.

Considerato che censure e domande avversarie appaiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura comunale, presso la quale si elegge domicilio, si costituisca nel procedimento, come sopra promosso, al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;
di autorizzare la Città, in persona del Sindaco, a costituirsi nel giudizio in premessa descritto promosso avanti al T.A.R. per il Piemonte dal Sig. *omissis*, dando mandato al Sindaco di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente nel giudizio stesso, conferendo a tale scopo mandato all'Avvocatura comunale affinché provveda a tutti gli incombenti e atti relativi con riguardo a ogni stato e grado, inclusa l'eventuale esecuzione, e con ogni facoltà di legge comprese quella di resistere a eventuali motivi aggiunti e a ricorsi incidentali, e ivi eleggendo domicilio. Con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella